

Consorzio di Bonifica Padana Polesana

- Rovigo -

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Adottato dal Consiglio con delibera n.4/5 del 31/10/2001
Approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera
n.864/CA del 31/12/2001

**CONSORZIO DI BONIFICA PADANA POLESANA
R O V I G O**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

ART. 1

- Premessa-

Il presente Regolamento individua i lavori, i servizi e le forniture per i quali in ragione della natura, della limitata entità o dell'urgenza di provvedere è possibile l'esecuzione in economia.

ART. 2

- Tipologie -

I lavori, le forniture e i servizi che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:

1. Servizi e forniture in "economia" ¹:

- a) le forniture dei materiali di ogni specie per l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione;"
- b) manutenzione e riparazione di mobili e arredi; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
- c) acquisto dei materiali, utensili e altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
- d) locazioni per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali di proprietà;
- e) acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;
- f) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; pagamento del premio di assicurazione R.C.;
- g) divulgazioni dei bandi di concorso e degli avvisi di gara e di aggiudicazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
- h) spese per illuminazione e riscaldamento, fornitura d'acqua, gas ed energia elettrica per gli immobili consortili; spese postali, telefoniche e telegrafiche, forniture di generi di

¹ Vedi anche il **D.P.R. 384/2001**, "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", pubblicato in *G.U. Serie Generale n.248 del 24/10/2001*.

cancelleria e stampati, supporti meccanografici e affini, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

- i) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici di aggiornamento professionale del personale;
- j) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
- k) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, nonché per la partecipazione di dipendenti ed Amministratori a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre su temi di specifico interesse per il Consorzio;
- l) alienazione di materiale dichiarato fuori uso; acquisto degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise per il personale che ne ha diritto a norma di regolamenti contrattuali;
- m) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- n) spese per il rilascio concessioni e relativi canoni da parte degli Enti (A.N.A.S. - Provincia - FF.SS. - ecc.);
- o) polizze delle assicurazioni a tutela del patrimonio, degli Amministratori, del personale e di quanto altro disposto dal Consiglio di Amministrazione;
- p) spese per studi, indagini e ricerche, consulenze ed assistenza informatica esclusi, comunque, arbitrati e patrocini legali;
- q) acquisto di materiale per la pulizia degli immobili consortili e pulizie straordinarie degli stabili;
- r) spese minute di ordine corrente non previste nel presente comma fino all'importo di 3.000 Euro, IVA esclusa, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 11, ultimo comma.

2. Lavori in "economia" ²:

- a) la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d'acqua consorziali; la pulizia degli argini e canali di bonifica e l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura di piccole rotte negli argini; la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi; la riparazione e sostituzione di tubazioni irrigue; lo sgombrò delle foci dei canali di scolo e di irrigazione; lavori di riparazione, adattamento di immobili adibiti agli uffici consortili, dei relativi impianti, infissi e manufatti; il consolidamento e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché la rimozione dei materiali rovinati;
- b) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;

² Vedi Titolo IX, Capo III "Lavori in economia" del D.P.R. 554/1999 articoli da 142 a 148.

- c) i lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) i lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- e) i lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di compiere i lavori;

Rientrano, comunque, nelle spese da poter effettuare in economia anche tutte quelle non previste nel precedente comma che possono eseguirsi in economia secondo le leggi e i regolamenti regionali.

ART. 3 **- Limiti massimi di spesa per tipologia -**

In merito al punto 1. Servizi e forniture in "economia" del precedente articolo, il limite massimo di spesa per ogni servizio e fornitura eseguiti in economia non potrà eccedere la cifra di 50.000 Euro, IVA esclusa. Nel caso in cui il Regolamento di cui all'art. 10 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 stabilisca un limite inferiore a 50.000 Euro, IVA esclusa, verrà automaticamente applicato tale limite inferiore.

In merito al punto 2. Lavori in "economia" del precedente articolo:

- I.** il limite massimo di spesa per ogni singolo lavoro eseguito in economia non potrà eccedere la cifra di 80.000 Euro, IVA esclusa;
- II.** ove la manutenzione di opere ed impianti consortili, di cui alle tipologie di lavori individuate alle lettere "a) - b)", sia di importo superiore a 50.000 Euro, l'esigenza dell'intervento deve essere rapportata ad eventi imprevedibili tali da non consentire di eseguire i lavori secondo i sistemi di realizzazione e le procedure di scelta del contraente di cui agli artt. 19 e 20 della L. 109/94 e s.m.i.;
- III.** i lavori assunti in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, IVA esclusa;
- IV.** nel cottimo, quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 20.000 Euro, IVA esclusa, l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno 5 imprese;
- V.** nei casi di lavori di somma urgenza, secondo la disciplina del Regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della L. 109/94, il limite di spesa è elevato a 200.000 Euro, IVA esclusa.

È vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa fissati dal presente articolo.

ART. 4 **- Procedure e competenze di aggiudicazione -**

Le spese in economia, nei limiti dei fondi stanziati nei pertinenti capitoli del bilancio e nei casi previsti dal precedente art. 2, sono disposte con provvedimento del Responsabile del centro di responsabilità (art.5, comma 3 del Regolamento di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria).

Relativamente al limite massimo di valore per importo delle spese in economia, si dispone:

- a) per le spese non superiori a 20.000 Euro (IVA esclusa) il Responsabile del centro aggiudica in via definitiva e, tramite il Direttore, sottopone alla Giunta consorziale la relativa presa d'atto, con ritmicità mensile;
- b) per le spese pari o superiori a 20.000 Euro (IVA esclusa) l'aggiudicazione definitiva è effettuata dalla Giunta consorziale, su proposta del Responsabile del Centro confermata dal Direttore.

Le spese saranno, comunque, liquidate con le modalità di cui al vigente Statuto consortile e dal vigente Regolamento consortile concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria.

ART. 5

- Modalità di esecuzione – Elenchi ditte fiducia – Requisiti ditte e imprese – - Responsabile del procedimento -

I lavori, forniture e servizi in economia possono essere eseguiti:

- 1) in amministrazione diretta, senza l'intervento di alcun imprenditore, con materiali, utensili e mezzi d'opera già di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati dal Consorzio con personale dipendente dal Consorzio medesimo, eventualmente integrato da altro assunto di volta in volta secondo le disposizioni legislative in vigore;
- 2) a cottimo mediante l'affidamento a ditte o aziende di nota capacità ed idoneità, previa richiesta di offerte e/o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dei relativi prezzi, delle modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dal Consorzio;
- 3) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

È in facoltà della Giunta, su proposta dei funzionari competenti, approvare elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.

I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla Camera di Commercio e, ove previsto, nel Registro del tribunale competente; ove si tratti dell'esecuzione di lavori i soggetti esecutori devono essere qualificati e comunque possedere i requisiti - di ordine generale, organizzativo e tecnico - di cui all'art. 8 della L. n. 109/94 e relativo Regolamento di cui al comma 2 di tale articolo 8.

Secondo le vigenti normative gli adempimenti antimafia sono richiesti sopra i 300 milioni di lire (154.937,07 Euro), IVA esclusa, ed il Consorzio dovrà rispettare tale limite o altri successivamente fissati per legge.

Per i lavori in economia il Consorzio nomina un Responsabile del procedimento.

ART. 6

- Preventivi di spesa – Atto di cottimo – Buoni d'ordinazione -

Fermo il disposto di cui al precedente articolo 3, comma 2, punto IV, e del comma 5 del presente articolo, **i preventivi di spesa** per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei

servizi devono essere richiesti **almeno a tre soggetti** o imprese. **Si può prescindere dalla formalità di richiesta di più preventivi nei seguenti casi:**

- 1) per servizi, forniture e lavori di importo **pari o inferiore a 5.000 Euro**, IVA esclusa;
- 2) quando trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da **privativa industriale** o di beni, servizi e lavori che **una sola ditta può fornire** con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti di **importo inferiore a 20.000 Euro**, IVA esclusa;
- 3) è consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di **specialità ed urgenza** del lavoro, della fornitura e del servizio, sino alla concorrenza di un importo inferiore a 50.000 Euro, IVA esclusa;

I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. Per l'esecuzione di lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno contabile, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Per i lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 Euro, IVA esclusa, il preventivo può essere acquisito anche a mezzo fax, sotto la diretta responsabilità del dirigente competente, che ne prende nota.

Per i lavori, forniture e servizi di importo **pari o superiore a 20.000 Euro** esclusi oneri fiscali, si procederà all'aggiudicazione previa gara ufficiosa tra almeno **5 ditte** - visto il disposto di cui al precedente articolo 3, comma 2, punto IV - prescelte tra quelle ritenute idonee per settore merceologico o ramo di attività.

Per i lavori, forniture e servizi previsti nel precedente art. 2 punto 1, lett. a), b), c), d), l), q), e punto 2, i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti al visto di congruità dell'Ufficio Tecnico consorziale, che tiene conto anche dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista formulata ai sensi del Regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della L. 109/94 e s.m.i..

Nei casi in cui la spesa per lavori, forniture o servizi non superi l'importo di **3 mila Euro**, esclusi gli oneri fiscali, si procede attraverso la forma diretta dei **buoni d'ordinazione**, proposti dal Responsabile del centro e ordinati dal Direttore, senza gara informale o ufficiosa, ricorrendo a impresa o fornitore di fiducia del Consorzio.

ART. 7

- Provvedimento e comunicazione di aggiudicazione – Penali -

Ogni lavoro, fornitura o servizio da eseguirsi, in economia, in base ai preventivi e offerte pervenute con esclusione di quanto previsto al precedente art. 6 punto 1), corredato da un quadro comparativo predisposto dall'Ufficio Tecnico, dovrà essere sottoposto all'esame del Direttore che, in relazione alle competenze di cui al precedente art. 4, 2° comma, darà corso agli adempimenti necessari alla definitiva aggiudicazione.

I provvedimenti che approvano il preventivo o il progetto di spesa, devono in ogni caso, indicare particolarmente:

- la causa per la quale i lavori, le forniture ed i servizi devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa e i mezzi di bilancio per farvi fronte;
- le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia in luogo di quello dell'appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge.

Tra i preventivi e le offerte pervenute, è di regola prescelta quella corrispondente al prezzo più basso; qualora la scelta non cada sull'offerta che ha proposto il prezzo più basso devono essere motivate per iscritto le ragioni tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta.

Il conseguente affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuato mediante lettera o altra comunicazione scritta del committente (buoni d'ordine), a firma del Direttore.

Fermo il disposto di cui al precedente articolo, ultimo comma, in caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Gli affidamenti dei lavori tramite cottimo sono soggetti alle comunicazioni e pubblicazioni previste per legge e per regolamento.

ART. 8

- Certificato di regolare esecuzione -

I lavori, le forniture e i servizi di cui al precedente articolo 2), punto 1, lett. a), b), c) e punto 2, quando la spesa sia pari o superiore a 20.000 Euro, esclusi oneri fiscali, sono soggetti a certificato di regolare esecuzione finale del Direttore dei lavori, confermato dal Responsabile del procedimento.

ART. 9
- Liquidazione -

Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e servizi in economia dovranno essere vistate dai **Capi Settore preposti ai servizi di economia**, i quali controlleranno sotto la loro personale responsabilità le regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità di merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori ed i servizi siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.

ART. 10
- Pagamenti -

Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e servizi eseguiti in economia, munite del provvedimento di aggiudicazione, del visto di regolarità e del certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dal presente Regolamento, e corredate del buono di ordinazione di cui al precedente articolo 7 e dell'atto di liquidazione, sono periodicamente incluse in appositi rendiconti per essere sottoposti al controllo della Giunta consortile.

I pagamenti relativi saranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Tesoriere consortile.

I rendiconti, in generale, dovranno essere corredate dai seguenti documenti giustificativi:

- 1) provvedimento di aggiudicazione;
- 2) buoni di ordinazione di cui al precedente art. 7;
- 3) fatture o note di spesa, debitamente vistate ovvero munite del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 8;
- 4) atto di liquidazione;
- 5) quietanza dei percipienti, in regola agli effetti dell'imposta di bollo.

ART. 11
- Norme di rinvio -

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed in quanto compatibile con lo stesso, alle spese per servizi e forniture in economia si applica la vigente legislazione in materia di appalti pubblici di servizi e forniture.

Alle spese per lavori in economia si applicano tutte le disposizioni, anche se non espressamente riportate nel presente Regolamento, dettate, per i "*Lavori in economia*", dal Regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della L. 109/94, specie con riguardo alla disciplina dei lavori *in amministrazione diretta* e di quelli per *cottimo*, alle autorizzazioni di spesa, ai lavori d'urgenza ed a quelli in casi di somma urgenza ed alle perizie suppletive per maggiori spese.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed in quello di cui all'art. 3, comma 2, della L. 109/94, alle spese per lavori in economia - pur non essendo, a tali spese, obbligatoriamente applicabili, ex art. 24, comma 6, le norme di cui alla L.109/94 e s.m.i. - , si applica, in quanto compatibile con i citati Regolamenti, la vigente legislazione in materia di appalti pubblici di lavori

Sono fatte salve e si applicano le norme disposte, ove adottato, del Regolamento per il Servizio di Economato.